*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 134° — Numero 146

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 24 giugno 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 1993.

**Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991.**

**93A3541**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993, n. **203**.

**Regolamento recante estensione agli animatori dei villaggi turistici dell'obbligo di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che prevede la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, n. 207, con il quale l'obbligo della suddetta iscrizione è stato esteso ai cantanti di musica leggera, ai presentatori ed ai disc-jockey;

Considerato che gli animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica che organizzano giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti delle strutture medesime svolgono attività ascrivibili al settore dello spettacolo;

Ravvisata l'opportunità di estendere ai predetti animatori l'obbligo dell'iscrizione all'ENPALS;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il numero 2) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente:

«2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
*Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1993*
*Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 51*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e)* l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Per il testo dell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 si veda in nota all'art. 1.

*Nota all'art. 1:*

— L'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo) è stato integrato, per quanto concerne l'elenco delle categorie obbligatoriamente iscritte all'ENPALS, di cui al primo comma dello stesso articolo, oltre al presente decreto, con le sottoelencate leggi e regolamenti:

1) D.P.R. 17 novembre 1971, riguardante gli sceneggiatori (*G. U.* 16 dicembre 1971, n. 317);

2) legge 14 giugno 1973, n. 366, riguardante i calciatori e gli allenatori di calcio (G. U. 9 luglio 1973, n. 173);

3) D.P.R. 7 agosto 1973, riguardante i dipendenti dalle case di noleggio e distribuzione films (G. U. 19 novembre 1973, n. 298);

4) D.P.R. 29 aprile 1980, riguardante dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi (G. U. 4 giugno 1980, n. 151);

5) legge 23 marzo 1981, n. 91, riguardante gli sportivi professionisti (G. U. 27 marzo 1981, n. 86);

6) D.P.R. 15 ottobre 1981, n. 796, riguardante le maestranze e gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese che svolgono attività radiofonica e televisiva (G. U. 2 gennaio 1982, n. 1);

7) D.P.R. 19 gennaio 1983, n. 90, riguardante organizzatori generali delle imprese di produzione cinematografica (G. U. 5 aprile 1983, n. 92);

8) D.P.R. 1° agosto 1983, n. 669, riguardante i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi (G. U. 1° dicembre 1983, n. 338);

9) D.P.R. 22 luglio 1986, n. 1006, riguardante i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso i cinodromi e presso le sale da corsa e le agenzie ippiche (G. U. 12 febbraio 1987, n. 35);

10) D.P.R. 19 marzo 1987, n. 203, riguardante, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda (G. U. 25 maggio 1987, n. 119);

11) D.P.R. 19 marzo 1987, n. 207, riguardante i cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey (G. U. 26 maggio 1987, n. 120.

Si trascrive di seguito il testo del predetto art. 3, coordinato con tutte le modifiche sopraindicate, riportando in corsivo quelle introdotte con il decreto qui pubblicato:

«Art. 3. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie, di qualsiasi nazionalità:

1) artisti lirici;

2) *attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;*

3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;

5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;

6) direttori di scena e di doppiaggio;

7) direttori d'orchestra e sostituti;

8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;

9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

10) amministratori di formazioni artistiche;

11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;

12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radiotelevisive;

13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;

14) truccatori e parrucchieri;

15) macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;

16) sarti;

17) pittori, stuccatori e formatori;

18) artieri ippici;

19) operatori di cabine, di sale cinematografiche;

20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati;

21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

22) calciatori ed allenatori di calcio e sportivi professionisti;

23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'obbligo della iscrizione all'Ente potrà essere esteso ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma.

Il consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente, limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro ente».

**93G0268**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 dicembre 1992, n. 579.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entità della spesa prevista sul cap. 1573 dello stato di previsione del Ministero concernente: «Contributi ad enti, istituti ed associazioni per studi ed iniziative a carattere divulgativo inerenti a problemi agricoli di interesse nazionale e per lo svolgimento di attività relative al progresso della meteorologia ed ecologia agraria».**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge di bilancio 31 dicembre 1991, n. 416;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del 25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entità della spesa prevista sul cap. 1573 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente: «Contributi ad enti, istituti ed associazioni per studi ed iniziative a carattere divulgativo

inerenti a problemi agricoli di interesse nazionale e per lo svolgimento di attività relative al progresso della meteorologia ed ecologia agraria»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere n. 743/92 espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 23 luglio 1992, col quale non sono stati mossi rilievi sul contenuto di uno schema di regolamento proposto in attuazione dell'art. 12 della citata legge n. 241/1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 17265/54977 del 15 dicembre 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Criteri e priorità*

1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi di cui al capitolo 1573 richiamato nelle premesse, sono definiti secondo i criteri e le priorità indicati nei successivi commi.

2. Sono ammessi a contributo i programmi presentati da enti, istituti ed associazioni per la realizzazione di studi ed iniziative a carattere divulgativo, che riguardano problemi agricoli di rilevanza nazionale, nonché iniziative relative allo svolgimento di attività attinenti al progresso della meteorologia ed ecologia agraria.

3. Saranno finanziati i programmi che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalità della politica agricola ed agro-alimentare nazionale e, prioritariamente, quelli presentati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, da altri enti pubblici, nonché da enti, istituti ed associazioni senza fini di lucro.

4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di seguito specificati:

*a)* enti pubblici fino al 95%, con anticipazioni non superiori al 50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia;

*b)* enti, istituti ed associazioni senza fini di lucro fino all'80%, con anticipazioni non superiori al 40% del contributo previsto previa presentazione di idonea garanzia;

*c)* altri enti, istituti ed associazioni fino al 75%, con anticipazioni non superiori al 30% del contributo previa presentazione di idonea garanzia.

Art. 2.

*Modalità procedimentali*

1. Il termine di presentazione delle domande per la concessione dei contributi è fissato alla data del 30 luglio di ogni esercizio finanziario.

2. L'Amministrazione potrà prendere in considerazione le domande pervenute oltre il termine nel caso in cui vi siano fondi disponibili in bilancio e che sia ancora possibile completare l'iter procedimentale per l'adozione del provvedimento concessorio.

3. La domanda di richiesta di concessione del contributo finanziario:

deve contenere tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede;

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, istituto od associazione.

4. Nella domanda devono essere, altresì, indicate:

le finalità per cui si chiede il contributo finanziario, la misura dello stesso ed eventuali anticipazioni;

le eventuali altre attività svolte o in corso di svolgimento in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. Alla domanda deve essere allegato il programma dell'attività che si intende realizzare, completo di tempistica, con l'indicazione delle collaborazioni esterne di cui il beneficiario intende avvalersi e del preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa.

6. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

*a)* atto costitutivo (per le società l'atto costitutivo deve essere corredato del verbale di omologazione del tribunale);

*b)* statuto;

*c)* delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;

*d)* struttura organizzativa;

*e)* situazione finanziaria (ultimo bilancio disponibile);

*f)* dichiarazione del legale rappresentante attestante che per la realizzazione del progetto non sono stati utilizzati né si intendono utilizzare altri finanziamenti pubblici (diversamente indicare l'ente erogatore e la misura di contribuzione).

7. Le istruzioni per l'esecuzione del programma e per la presentazione della documentazione contabile saranno contenute nel decreto di concessione o allegate al medesimo.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 dicembre 1992

*Il Ministro:* FONTANA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
*Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1993*
*Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 254*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 241/1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1990:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— La legge n. 468/1978, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 22 agosto 1978 e riguarda norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

— Il regolamento adottato con D.M. n. 376/1992 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1992.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

**93G0269**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 giugno 1993.

**Autorizzazione alla Commercial Union vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale del 28 luglio 1989 con il quale la Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa sul ramo I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986;

Vista la domanda in data 11 novembre 1992 con la quale la Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 330765 del 3 marzo 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 30 marzo 1993;

Decreta:

La Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1993

*Il direttore generale:* CINTI

**93A3554**

DECRETO 16 giugno 1993

**Autorizzazione alla Azuritalia S.p.a., in Reggio Emilia, ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.**

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990 n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale del 23 aprile 1992 con il quale la Azuritalia S.p.a., con sede in Reggio Emilia, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa sul ramo I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986;

Vista la domanda in data 4 agosto 1992 con la quale la Azuritalia S.p.a., con sede in Reggio Emilia, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)*della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742,

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 224614 dell'11 dicembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 5 febbraio 1993.

Decreta:

La Azuritalia S.p.a., con sede in Reggio Emilia, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1993

*Il direttore generale:* CINTI

93A3555

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 giugno 1993

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 31 maggio 1993.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali del 20 maggio 1993 che hanno disposto per il 31 maggio 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a nuvantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo di base di collocamento;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29,

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 1993;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 maggio 1993 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,38 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,87 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 89,70 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi ammonta a L. 366.524.280.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 30 agosto 1993, a L. 820.489.976.000 per quelli a centottantatre giorni con scadenza 30 novembre 1993 e a L. 1.081.758.967.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 31 maggio 1994.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,05 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,22 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,55 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1993

*Il direttore generale:* DRAGHI

93A3613

DECRETO 21 giugno 1993.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 giugno 1993 è pari a 85.373 miliardi;

Decreta:

Per il 30 giugno 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 settembre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 17.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1993

*Il direttore generale:* DRAGHI

**93A3610**

DECRETO 21 giugno 1993.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 giugno 1993 è pari a 85.373 miliardi;

Decreta:

Per il 30 giugno 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 dicembre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1993

*Il direttore generale:* DRAGHI

**93A3611**

DECRETO 21 giugno 1993

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29,

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 giugno 1993 è pari a 85.373 miliardi;

Decreta:

Per il 30 giugno 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 giugno 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1993

*Il direttore generale*: DRAGHI

93A3612

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

**Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1993**

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 3 giugno 1993 relativi alla emissione dei B O T fissata per il 15 giugno 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 settembre 1993 è di L 97,47, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 15 dicembre 1993 e di L 95 07 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 giugno 1994 e di L 90,10, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti

93A3617

**Cambi giornalieri del 23 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.**

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n 148, pubblicato nel suppl ord alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988

*Cambi del giorno 23 giugno 1993*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1534,19 |
| ECU | 1765,39 |
| Marco tedesco | 900,87 |
| Franco francese | 268,10 |
| Lira sterlina | 2256,79 |
| Fiorino olandese | 803,41 |
| Franco belga | 43,85 |
| Peseta spagnola | 11,821 |
| Corona danese | 235,45 |
| Lira irlandese | 2200,64 |
| Dracma greca | 6,614 |
| Escudo portoghese | 9,518 |
| Dollaro canadese | 1198,59 |
| Yen giapponese | 13,941 |
| Franco svizzero | 1013 — |
| Scellino austriaco | 128,01 |
| Corona norvegese | 213,56 |
| Corona svedese | 119,97 |
| Marco finlandese | 270,39 |
| Dollaro australiano | 1037,11 |

93A3627

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Graduatorie delle domande di contributo per iniziative industriali di realizzazione e modifiche di impianto ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 11, del decreto ministeriale 17 luglio 1991 si rende pubblica la valutazione delle domande di contributo, ex art. 11 della legge n. 10/1991, inoltrate entro l'11 ottobre 1991.

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 11 della legge n. 10/1991 per iniziative di realizzazione e modifiche di impianto è approvata la seguente graduatoria generale di merito delle domande ammesse a valutazione:

1) Richiedente: *Ilva S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 786;
tipo di intervento: recupero di calore dei fumi dei forni di riscaldo CAPL;
stato iniziativa: quattro mesi;
costi dichiarati dal proponente: 1.696.000.000;
costi ammissibili: 1.696.000.000;
contributo concedibile: 424.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 38,85 tep/mil.

2) Richiedente: *Agip raffinazione S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 270;
tipo di intervento: modifica d'impianto - ristrutturazione reforming;
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 4.520.000.000;
costi ammissibili: 4.520.000.000;
contributo concedibile: 1.130.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 18,43 tep/mil.

3) Richiedente: *Gea malto S.r.l.*:
posizione d'archivio: R 633;
tipo di intervento: realizzazione di malteria alimentata da energia geotermica;
stato iniziativa: diciotto mesi;
costi dichiarati dal proponente: 22.693.000.000;
costi ammissibili: 22.693.000.000;
contributo concedibile: 6.808.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 11,07 tep/mil.

4) Richiedente: *Ilva S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 620;
tipo di intervento: nuovo modulo cogenerativo della sezione CET/3 di Taranto;
stato iniziativa: trentasei mesi;
costi dichiarati: 221.300.000.000;
costi ammissibili: 221.300.000.000;
contributo concedibile: 88.520.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 10,20 tep/mil.

5) Richiedente: *Cartiere Burgo S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 051;
tipo di intervento: centrale di cogenerazione;
stato iniziativa: diciotto mesi;
costi dichiarati: 90.000.000.000;
costi ammissibili: 59.500.000.000;
contributo concedibile: 17.850.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 8,94 tep/mil.

6) Richiedente: *Ilva S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 321;
tipo di intervento: turbogeneratori per recupero energia altiforni 1 e 2;
stato iniziativa: nove mesi;
costi dichiarati dal proponente: 17.000.000.000;
costi ammissibili: 17.000.000.000;
contributo concedibile: 5.100.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 8,60 tep/mil.

7) Richiedente: *Agrimont S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 150;
tipo di intervento: modifica reattore impianto ammoniaca;
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 2.250.000.000;
costi ammissibili: 2.250.000.000;
contributo concedibile: 562.500.000;
parametro di merito per graduatoria: 8,58 tep/mil.

8) Richiedente: *Acciaierie e ferriere Leali Luigi S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 368;
tipo di intervento: risparmio nel processo di fusione;
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 7.260.000.000;
costi ammissibili: 7.260.000.000;
contributo concedibile: 1.815.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 8,19 tep/mil.

9) Richiedente: *Vulcaflex S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 405;
tipo di intervento: ammodernamento centrale termica con caldaie alto rendimento e sistema recupero vapore;
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 285.000.000;
costi ammissibili: 285.000.000;
contributo concedibile: 71.250.000;
parametro di merito per graduatoria: 8,03 tep/mil.

10) Richiedente: *Saras S.p.a. raffinerie sarde*:
posizione d'archivio: R 179;
tipo di intervento: interventi integrati impianti cracking catalitico interconnessi;
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 72.585.000.000;
costi ammissibili: 72.585.000.000;
contributo concedibile: 18.146.250.000;
parametro di merito per graduatoria: 7,85 tep/mil.

11) Richiedente: *Ilva S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 320;
tipo di intervento: turbogeneratori per recupero energia altoforno 4 di Taranto;
stato iniziativa: nove mesi;
costi dichiarati dal proponente: 11.000.000.000;
costi ammissibili: 10.255.000.000;
contributo concedibile: 3.076.500.000;
parametro di merito per graduatoria: 6,76 tep/mil.

12) Richiedente: *Agip raffinazione S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 020;
tipo di intervento: impianto cogenerazione a ciclo combinato;
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 67.000.000.000;
costi ammissibili: 67.000.000.000;
contributo concedibile: 20.100.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 6,31 tep/mil.

13) Richiedente: *Zanussi metallurgica S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 001;
tipo di intervento: risparmio energetico nello stabilimento di Maniago (Pordenone);
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 19.000.000.000;
costi ammissibili: 19.000.000.000;
contributo concedibile: 4.750.000.000;
parametro di merito: 5,59 tep/mil.

14) Richiedente: *Zanussi elettrodomestici S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 002;
tipo di intervento: risparmio energetico nello stabilimento di Susegana (Treviso);
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 17.500.000.000;
costi ammissibili: 17.500.000.000;
contributo concedibile: 4.375.000.000;
parametro di merito: 5,20 tep/mil.

15) Richiedente: *Zanussi elettrodomestici S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 018;
tipo di intervento: risparmio energetico nello stabilimento di Porcia (Pordenone);
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 45.000.000.000;
costi ammissibili: 45.000.000.000;
contributo concedibile: 11.250.000.000;
parametro di merito: 5,20 tep/mil.

16) Richiedente: *Lucchini siderurgica S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 060;
tipo di intervento: interventi su impianti laminazione di Mura per ridurre i consumi energetici;
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 3.500.000.000;
costi ammissibili: 3.500.000.000;
contributo concedibile: 875.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 4,43 tep/mil.

17) Richiedente: *Ceramiche Floor Gres S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 172;
tipo di intervento: programma di interventi atti al risparmio energetico;
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 3.883.570.000;
costi ammissibili: 3.883.570.000;
contributo concedibile: 970.890.000;
parametro di merito per graduatoria: 4,07 tep/mil.

18) Richiedente: *Lucchini siderurgica S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 054;
tipo di intervento: intervento in acciaieria e laminatoio per ottimizzare efficienza energetica;
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 9.800.000.000;
costi ammissibili: 9.800.000.000;
contributo concedibile: 2.450.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 3,90 tep/mil.

19) Richiedente: *Cortenuova acciaierie e ferriere S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 037;
tipo di intervento: modifiche impiantistiche in acciaieria per ottimizzare il consumo energetico;
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 3.500.000.000;
costi ammissibili: 3.500.000.000;
contributo concedibile: 875.0000.000;
parametro di merito per graduatoria: 8,69 tep/mil.

20) Richiedente: *Integrated Shipping Company - I.S.Co S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 713;
tipo di intervento: sistema trasporto fluviale ad alto risparmio energetico;
stato iniziativa: cinque mesi;
costi dichiarati dal proponente: 43.500.000.000;
costi ammissibili: 43.500.000.000;
contributo concedibile: 10.875.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 3,41 tep/mil.

21) Richiedente: *Iris ceramica S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 168;
tipo di intervento: ristrutturazione impianto industriale;
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 3.900.000.000;
costi ammissibili: 3.900.000.000;
contributo concedibile: 1.170.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 3,33 tep/mil.

22) Richiedente: *Vela Serravalle S.r.l.*:
posizione d'archivio: R 112;
tipo di intervento: impianti produttivi ed opere per risparmio energetico;
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 2.000.000.000;
costi ammissibili: 1.958.000.000;
contributo concedibile: 489.500.000;
parametro di merito per graduatoria: 2,80 tep/mil.

23) Richiedente: *Aziende vetrarie italiane Ricciardi - Avir S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 414;
tipo di intervento: trasformazione impianto produzione vetro o cavo meccanico;
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 13.550.000.000;
costi ammissibili: 13.550.000.000;
contributo concedibile: 3.387.500.000;
parametro di merito: 2,71 tep/mil.

24) Richiedente: *T.R.T. - Tintoria resinatura tessuti S.r.l.*:
posizione d'archivio: R 233;
tipo di intervento: sviluppi e adeguamenti produttivi;
stato iniziativa: quattordici mesi;
costi dichiarati dal proponente: 8.750.000.000;
costi ammissibili: 8.750.000.000;
contributo concedibile: 2.187.500.000;
parametro di merito per graduatoria: 2,60 tep/mil.

25) Richiedente: *API raffineria di Ancona S.p.a.*:
posizione d'archivio: R 484;
tipo di intervento: recuperi energetici su impianto reforming catalitico;
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 4.677.000.000;
costi ammissibili: 4.677.000.000;
contributo concedibile: 1.169.250.000;
parametro di merito per graduatoria: 1,74 tep/mil.

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 11 della legge n. 10/1991 per studi di fattibilità tecnico-economica e per progetti esecutivi di iniziative ed impianti finalizzati al risparmio di energia o all'uso delle fonti rinnovabili è approvata la seguente graduatoria generale di merito:

1) Richiedente: *Gea Malto S.r.l.*:
posizione d'archivio: R/617;
tipo di intervento: studio di fattibilità per realizzazione di malteria alimentata da energia geotermica;
costi dichiarati dal proponente: 100.000.000;
costi ammissibili: 100.000.000;
contributo concedibile: 50.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 11,07 tep/mil;
priorità 1ª (studio o progetto connesso a realizzazione valutata ammissibile a contributo ex legge n. 10/1991).

2) Richiedente: *Gea Malto S.r.l.*:
posizione d'archivio: R/648;
tipo di intervento: progetto esecutivo per realizzazione di malteria alimentata da energia geotermica;
costi dichiarati dal proponente: 660.000.000;
costi ammissibili: 660.000.000;
contributo concedibile: 300.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 11,07 tep/mil.;
priorità 1ª (studio o progetto connesso a realizzazione valutata ammissibile a contributo ex legge n. 10/1991).

3) Richiedente: *Agrimont S.p.a.*:
posizione d'archivio: R/148;
tipo di intervento: studio di fattibilità per modifica reattore di sintesi impianto ammoniaca;
costi dichiarati: 30.000.000;
costi ammissibili: 30.000.000;
contributo concedibile: 15.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 8,58 tep/mil.;
priorità 1ª (studio o progetto connesso a realizzazione valutata ammissibile a contributo ex legge n. 10/1991).

4) Richiedente: *Agrimont S.p.a.*:
posizione d'archivio: R/149;
tipo di intervento: progetto esecutivo per modifica reattore di sintesi impianto ammoniaca;
costi dichiarati: 80.000.000;
costi ammissibili: 80.000.000;
contributo concedibile: 40.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 8,58 tep/mil.;
priorità 1ª (studio o progetto connesso a realizzazione valutata ammissibile a contributo ex legge n. 10/1991).

5) Richiedente: *Saras S.p.a. Raffinerie sarde*:
posizione d'archivio: R/180;
tipo di intervento: progetto esecutivo per interventi integrati impianti cracking catalitico interconnessi;
costi dichiarati dal proponente: 721.000.000;
costi ammissibili: 721.000.000;
contributo concedibile: 300.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 7,41 tep/mil.;
priorità 1ª (studio o progetto connesso a realizzazione valutata ammissibile a contributo ex legge n. 10/1991).

6) Richiedente: *T.R.T. Tintoria resinatura tessuti S.r.l.*:
posizione d'archivio: R/231;
tipo di intervento: studio di fattibilità per sviluppi e adeguamenti produttivi;
costi dichiarati dal proponente: 40.000.000;
costi ammissibili: 40.000.000;
contributo concedibile: 20.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 2,60 tep/mil.;
priorità 1ª (studio o progetto connesso a realizzazione valutata ammissibile a contributo ex legge n. 10/1991).

7) Richiedente: *T.R.T. Tintoria resinatura tessuti S.r.l.*:
posizione d'archivio: R/232;
tipo di intervento: progetto esecutivo per sviluppi e adeguamenti produttivi;
costi dichiarati dal proponente: 390.000.000;
costi ammissibili: 390.000.000;
contributo concedibile: 195.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 2,60 tep/mil.;
priorità 1ª (studio o progetto connesso a realizzazione valutata ammissibile a contributo ex legge n. 10/1991).

8) Richiedente: *Sicem Saga S.p.a.*:
posizione d'archivio: R/401;
tipo di intervento: progetto esecutivo per interventi impianti di produzione pasta cartaria chemimeccanica;
costi dichiarati dal proponente: 600.000.000;
costi ammissibili: 600.000.000;
contributo concedibile: 300.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 34,27 tep/mil.;
priorità 2ª (progetto esecutivo ed eventuale studio di fattibilità).

9) Richiedente: *Ferrero S.p.a.*:
posizione d'archivio: R/678;
tipo di intervento: studio di fattibilità per centrale di cogenerazione al servizio dello stabilimento di Alba;
costi dichiarati dal proponente: 120.000.000;
costi ammissibili: 120.000.000;
contributo concedibile: 50.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 5,06 tep/mil.;
priorità 2ª (progetto esecutivo ed eventuale studio di fattibilità).

10) Richiedente: *Ferrero S.p.a.*:
posizione d'archivio: R/677;
tipo di intervento: progetto esecutivo per centrale di cogenerazione al servizio dello stabilimento di Alba;
costi dichiarati dal proponente: 545.000.000;
costi ammissibili: 545.000.000;
contributo concedibile: 272.500.000;
parametro di merito per graduatoria: 5,06 tep/mil.;
priorità 2ª (progetto esecutivo ed eventuale studio di fattibilità).

11) Richiedente: *CEI S.p.a. e Cartiere Cima S.p.a.*:
posizione d'archivio: R/636;
tipo di intervento: progetto esecutivo per centrale di cogenerazione in ciclo combinato per la cartiera Cima;
costi dichiarati dal proponente: 800.000.000;
costi ammissibili: 800.000.000;
contributo concedibile: 300.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 4,91 tep/mil.;
priorità 2ª (progetto esecutivo ed eventuale studio di fattibilità).

12) Richiedente: *Limonta S.p.a.*:
posizione d'archivio: R/327;
tipo di intervento: progetto esecutivo per impianto di cogenerazione;
costi dichiarati dal proponente: 250.000.000;
costi ammissibili: 250.000.000;
contributo concedibile: 125.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 4,82 tep/mil.;
priorità 2ª (progetto esecutivo ed eventuale studio di fattibilità).

13) Richiedente: *Consorzio provinciale est Milanese Smaltimento RSU*:
posizione d'archivio: R/699;
tipo di intervento: progetto esecutivo per impianto recupero biogas per cogenerazione energia;
costi dichiarati dal proponente: 479.182.000;
costi ammissibili: 479.182.000;
contributo concedibile: 239.591.000;
parametro di merito per graduatoria: 4,57 tep/mil.;
priorità 2ª (progetto esecutivo ed eventuale studio di fattibilità).

14) Richiedente *Carrozzeria Bertone S.p.a.*
posizione d'archivio R/781b:
tipo di intervento progetto esecutivo per impianto di cogenerazione con turbina a gas,
costi dichiarati dal proponente 272 000 000,
costi ammissibili: 272 000 000,
contributo concedibile 136 000 000
parametro di merito per graduatoria: 3 69 tep mil.,
priorità 2ª (progetto esecutivo ed eventuale studio di fattibilità)

15) Richiedente *It Bel S.p.a.*
posizione d'archivio R 511,
tipo di intervento studio di fattibilità per sviluppi e adeguamento produttivo,
costi dichiarati dal proponente 50 000 000
costi ammissibili. 50 000 000.
contributo concedibile 25 000 000
parametro di merito: data concessione contributo per realizzazione ex legge n 308 1982 del 7 luglio 1988,
priorità 3ª progetto o studio relativo ad iniziativa ammessa a contributo ex legge n 308 1982

16) Richiedente *It Bel S.p.a.*
posizione d'archivio: R 510,
tipo di intervento progetto esecutivo per sviluppi e adeguamento produttivo;
costi dichiarati dal proponente 400 000 000,
costi ammissibili 400 000 000.
contributo concedibile: 200 000 000.
parametro di merito data concessione contributo per realizzazione ex legge n 308 1982 del 7 luglio 1988;
priorità 3ª progetto o studio relativo ad iniziativa ammessa a contributo ex legge n 308 1982

17) Richiedente *S.p.a. Lucchini Gnutti metalli*
posizione d'archivio R 509,
tipo di intervento studio di fattibilità per recupero energetico da forno,
costi dichiarati dal proponente 48 000 000
costi ammissibili 48 000.000,
contributo concedibile 24 000 000
parametro di merito: data concessione contributo per realizzazione ex legge n 308 1982 del 29 dicembre 1988,
priorità 3ª progetto o studio relativo ad iniziativa ammessa a contributo ex legge n. 308 1982

18) Richiedente *S.p.a. Lucchini Gnutti metalli*
posizione d'archivio. R 548,
tipo di intervento: progetto esecutivo per recupero energetico da forno preriscaldato bramme,
costi dichiarati dal proponente: 180 000 000
costi ammissibili: 180 000.000:
contributo concedibile: 90 000 000.
parametro di merito: data concessione contributo per realizzazione ex legge n 308 1982 del 29 dicembre 1988,
priorità 3ª progetto o studio relativo ad iniziativa ammessa a contributo ex legge n 308 1982.

19) Richiedente *Agip raffinazione S.p.a.*
posizione d'archivio: R 521 B,
tipo di intervento studio di fattibilità per recupero idrogeno da gas di raffineria:
costi dichiarati dal proponente 20 000 000,
costi ammissibili 20 000 000,
contributo concedibile 10 000 000.
parametro di merito: data concessione contributo per realizzazione ex legge n. 308 1982 del 6 ottobre 1989,
priorità 3ª progetto o studio relativo ad iniziativa ammessa a contributo ex legge n 308 1982

20) Richiedente *Agip raffinazione S.p.a.*
posizione d'archivio R/522;
tipo di intervento: progetto esecutivo per recupero idrogeno da gas di raffineria,
costi dichiarati dal proponente: 67 600 000
costi ammissibili: 67 600 000,
contributo concedibile: 33.800 000,
parametro di merito: data concessione contributo per realizzazione ex legge n. 308/1982 del 6 ottobre 1989,
priorità 3ª progetto o studio relativo ad iniziativa ammessa a contributo ex legge n 308/1982

21) Richiedente *Agip raffinazione S.p.a.*
posizione d'archivio: R/492,
tipo di intervento. studio di fattibilità per installazione turbogeneratore a contropressione e parallelo ENEL;
costi dichiarati dal proponente 23 000 000.
costi ammissibili: 23.000.000,
contributo concedibile: 11 500 000,
parametro di merito data concessione contributo per realizzazione ex legge n. 308/1982 del 10 ottobre 1989;
priorità 3ª progetto o studio relativo ad iniziativa ammessa a contributo ex legge n 308/1982

22) Richiedente *Agip raffinazione S.p.a.*
posizione d'archivio: R/493;
tipo di intervento. progetto esecutivo per installazione turbogeneratore a contropressione e parallelo ENEL;
costi dichiarati dal proponente: 403 900 000
costi ammissibili: 403 900 000;
contributo concedibile: 201 950 000,
parametro di merito: data concessione contributo per realizzazione ex legge n 308/1982 del 10 ottobre 1989;
priorità 3ª progetto o studio relativo ad iniziativa ammessa a contributo ex legge n. 308 1982

23) Richiedente *Acciaierie Megara S.p.a.*
posizione d'archivio R/499;
tipo di intervento: progetto esecutivo per risparmio energetico con interventi vari processo di fusione con forno elettrico,
costi dichiarati dal proponente: 600 000 000.
costi ammissibili 600 000 000,
contributo concedibile. 300.000.000;
parametro di merito: data concessione contributo per realizzazione ex legge n 308/1982 del 10 ottobre 1989;
priorità 3ª progetto o studio relativo ad iniziativa ammessa a contributo ex legge n. 308/1982.

24) Richiedente *Terme etrusche di Musignano S.p.a.*
posizione d'archivio R/006,
tipo di intervento: progetto esecutivo per impianti e opere finalizzati a risparmio e recupero energetico;
costi dichiarati dal proponente: 560 000 000,
costi ammissibili: 560 000.000;
contributo concedibile: 280.000.000.
parametro di merito: data concessione contributo per realizzazione ex legge n 308/1982 del 26 novembre 1990;
priorità 3ª progetto o studio relativo ad iniziativa ammessa a contributo ex legge n 308 1982

25) Richiedente *Colacem S.p.a.*
posizione d'archivio R/044,
tipo di intervento studio di fattibilità per ristrutturazione cementificio con sostituzione linea clinker;
costi dichiarati dal proponente: 120 000 000,
costi ammissibili: 120.000.000,
contributo concedibile: 50 000 000:
priorità 4ª solo studio di fattibilità,
parametro di merito: 280040 tep

26) Richiedente: *Pietra acciaierie ferriere tubificio S.p.a.*:
posizione d'archivio: R/390;
tipo di intervento: studio fattibilità per modifica dell'impianto produzione tubi senza saldatura;
costi dichiarati dal proponente: 100.000.000;
costi ammissibili: 100.000.000;
contributo concedibile: 50.000.000;
priorità 4ª - solo studio di fattibilità,
parametro di merito: 141120 tep.

27) Richiedente: *Agrimont S.p.a.*:
posizione d'archivio: R/495;
tipo di intervento: studio di fattibilità per ottimizzazione energetica impianti ammoniaca e nitriti;
costi dichiarati dal proponente: 40.000.000;
costi ammissibili: 40.000.000;
contributo concedibile: 20.000.000;
priorità 4ª - solo studio di fattibilità;
parametro di merito: 90240 tep.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 9, del decreto ministeriale del 17 luglio 1991 si rende pubblica la valutazione delle domande di contributo ex art. 12 della legge n. 10/1991, inoltrate entro l'11 ottobre 1991.

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 12 della legge n. 10/1991 per la progettazione e realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi per lo sviluppo di prototipi nel settore dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili è approvata la seguente graduatoria generale di merito delle domande ammesse a valutazione:

1) Richiedente: *A.F.S. - Altiforni e ferriere di Servola S.p.a.*:
descrizione iniziativa: forno energeticamente ottimizzato per la produzione di acciaio;
ubicazione iniziativa: Trieste;
costi ammissibili: 22.967.400.000;
contributo concedibile: 11.483.700.000;
1° parametro di valutazione: 1189 GJ/M, punteggio 1;
2° parametro di valutazione: 600.000 tep/a, punteggio 1;
3° parametro di valutazione: livello innovazione 1°, punteggio 2,5;
somma punteggi per graduatoria unica: 4,5.

2) Richiedente: *Ilva S.p.a.*:
descrizione iniziativa: colaggio continuo di bramme sottili da laminare a caldo senza sbozzatura;
ubicazione iniziativa: Terni;
costi ammissibili: 21.630.000.000;
contributo concedibile: 10.815.000.000;
1° parametro di valutazione: 458 GJ/M, punteggio 3;
2° parametro di valutazione: 250.000 tep/a, punteggio 3;
3° parametro di valutazione: livello inovazione 1°, punteggio 2,5;
somma punteggi per graduatoria unica: 8,5.

3) Richiedente: *Teksid S.p.a.*:
descrizione iniziativa: ottimizzazione della combustione di polveri carboniose;
ubicazione iniziativa: Carmagnola (Torino);
costi ammissibili: 1.600.000.000;
contributo concedibile: 800.000.000;
1° parametro di valutazione: 519 GJ/M, punteggio 2;
2° parametro di valutazione: 22.500 tep/a, punteggio 5;
3° parametro di valutazione: livello innovazione 1°, punteggio 2,5;
somma punteggi per graduatoria unica: 9,5.

4) Richiedente: *Friuliana Verplast S.r.l. verniciature industriali*:
descrizione iniziativa: recupero del calore dalle scorie e dalle polveri di vernice di scarto;
ubicazione iniziativa: Sacile (Pordenone);
costi ammissibili: 870.000.000;
contributo concedibile: 435.000.000;
1° parametro di valutazione: 200 GJ/M, punteggio 6;
2° parametro di valutazione: 383.000 tep/a, punteggio 2;
3° parametro di valutazione: livello innovazione 2°, punteggio 6;
somma punteggi per graduatoria unica: 14.

5) Richiedente: *B Ticino S.p.a.*:
descrizione iniziativa: prototipo di impianto verniciatura placche;
ubicazione iniziativa: Bodio Lomnago (Varese);
costi ammissibili: 1.189.000.000;
contributo concedibile: 594.500.000;
1° parametro di valutazione: 302 GJ/M, punteggio 4;
2° parametro di valutazione: 30.000 tep/a, punteggio 4;
3° parametro di valutazione: livello innovazione 3°, punteggio 8;
somma punteggi per graduatoria unica: 16.

6) Richiedente: *Cogne S.p.a.*:
descrizione iniziativa: recupero del calore di laminazione di tondo di acciaio inox;
ubicazione iniziativa: Aosta;
costi ammissibili: 6.000.000.000;
contributo concedibile: 3.000.000.000;
1° parametro di valutazione: 203 GJ/M, punteggio 5;
2° parametro di valutazione: 5.000 tep/a, punteggio 6;
3° parametro di valutazione: livello innovazione 2°, punteggio 6;
somma punteggi per graduatoria unica: 17.

7) Richiedente: *Cortese S.p.a.*:
descrizione iniziativa: progettazione prototipo per fissaggio di calze a basso contenuto energetico;
ubicazione iniziativa: Sasso Marconi (Bologna);
costi ammissibili: 1.219.000.000;
contributo concedibile: 609.500.000;
1° parametro di valutazione: 8,5 GJ/M, punteggio 8;
2° parametro di valutazione: 1.000 tep/a, punteggio 9;
3° parametro di valutazione: livello innovazione 1°, punteggio 2,5;
somma punteggi per graduatoria unica: 19,5.

8) Richiedente: *Ansaldo S.p.a.*:
descrizione iniziativa: sistema di reforming del metanolo per la produzione di idrogeno ad uso energetico;
ubicazione iniziativa: Genova;
costi ammissibili: 1.688.000.000;
contributo concedibile: 844.000.000;
1° parametro di valutazione: 1.2 GJ/M, punteggio 9;
2° parametro di valutazione: 3.000 tep/a, punteggio 8;
3° parametro di valutazione: livello innovazione 1°, punteggio 2,5;
somma punteggi per graduatoria unica: 19,5.

9) Richiedente: *Calce Ghisalberti S.p.a.*:
descrizione iniziativa: sviluppo prototipo estrazione calcare con risparmio energetico;
ubicazione iniziativa: Ulbiate Clanezzo (Bergamo);
costi ammissibili: 8.400.000.000;
contributo concedibile: 4.200.000.000;
1° parametro di valutazione: 67 GJ/M, punteggio 7;
2° parametro di valutazione: 4.000 tep/a, punteggio 7;
3° parametro di valutazione: livello innovazione 3°, punteggio 8;
somma punteggi per graduatoria unica: 22.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 11, del decreto ministeriale del 17 luglio 1991 si rende pubblica la valutazione delle domande di contributo ex art. 14 della legge n. 10/1991, inoltrate entro l'11 ottobre 1991.

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 14 della legge n. 10/1991 è approvata la seguente graduatoria generale di merito delle domande ammesse a valutazione:

1) Richiedente: *A.G.E.S.P.*:
posizione d'archivio: I/51;
tipo di intervento: riattivazione impianto idroelettrico denominato restituzione situato sul Canale naviglio di Ivrea, nel comune di Tronzano Vercellese (Vercelli);
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 790.000.000;
costi ammissibili: 790.000.000;
contributo concedibile: 237.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 226.426 kWh/ml.

2) Richiedente: *Alpi Luce S.n.c.*:
posizione d'archivio: I/10;
tipo di intervento: costruzione impianto idroelettrico situato sul torrente Lenta - fiume Po, nel comune di Oncino (Cuneo);
stato iniziativa: iniziata;
costi dichiarati dal proponente: 700.000.000;
costi ammissibili: 1.110.000.000;
contributo concedibile: 210.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 135.135 kWh/ml.

3) Richiedente: *Manifattura di Turchino*:
posizione d'archivio: I/2;
tipo di intervento: riattivazione impianto idroelettrico denominato Losso situato sul fiume Trebbia, nel comune di Ottone (Piacenza);
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati: 824.138.511;
costi ammissibili: 824.138.511;
contributo concedibile: 247.241.550;
parametro di merito per graduatoria: 71.857 kWh/ml.

4) Richiedente: *Energia Italia S.r.l.*:
posizione d'archivio: I/163;
tipo di intervento: costruzione impianto idroelettrico denominato centrale Terdoppio salto 6 situato sul fiume Ticino - canale Regina Elena, nel comune di Cameri (Novara);
stato iniziativa: da iniziare;
costi dichiarati: 3.069.000.000;
costi ammissibili: 2.979.370.000;
contributo concedibile: 893.811.000;
parametro di merito per graduatoria: 45.313 kWh/ml.

5) Richiedente: *Energia Italia S.r.l.*:
posizione d'archivio: I/103;
tipo di intervento: costruzione impianto idroelettrico denominato centrale Montagnina salto 5 situato sul canale Regina Elena - fiume Ticino, nel comune di Cameri (Novara);
stato iniziativa: da iniziare;
costi dichiarati dal proponente: 3.086.000.000;
costi ammissibili: 3.011.850.000;
contributo concedibile: 903.555.000;
parametro di merito per graduatoria: 44.812 kWh/ml.

6) Richiedente: *Società nazionale officine Savigliano*:
posizione d'archivio: I/17;
tipo di intervento: riattivazione e potenziamento impianto idroelettrico denominato Susa salto 2 situato sul fiume Doria Riparia, nel comune di Susa (Torino);
stato iniziativa: da iniziare;
costi dichiarati dal proponente: 2.208.000.000;
costi ammissibili: 2.067.000.000;
contributo concedibile: 620.100.000;
parametro di merito per graduatoria: 43.541 kWh/ml.

7) Richiedente: *Energia Italia S.r.l.*:
posizione d'archivio: I/158;
tipo di intervento: costruzione impianto idoroelettrico denominato centrale Cavagliano salto 1 situato sul canale Regina Elena - fiume Ticino, nel comune di Bellinzago (Novara);
stato iniziativa: da iniziare;
costi dichiarati dal proponente: 3.419.000.000;
costi ammissibili: 3.340.570.000;
contributo concedibile: 1.002.171.000;
parametro di merito per graduatoria: 43.268 kWh/ml.

8) Richiedente: *Energia Italia S.r.l.*:
posizione d'archivio: I/104;
tipo di intervento: costruzione impianto idroelettrico denominato centrale Uri salto 3 situato sul canale Regina Elena - fiume Ticino, nel comune di Bellinzago (Novara);
stato iniziativa: da iniziare;
costi dichiarati dal proponente: 3.128.000.000;
costi ammissibili: 3.060.205.000;
contributo concedibile: 918.061.500;
parametro di merito per graduatoria: 40.850 kWh/ml.

9) Richiedente: *Energia Italia S.r.l.*:
posizione d'archivio: I/164;
tipo di intervento: costruzione impianto idroelettrico denominato centrale CID salto 4 situato sul canale Regina Elena - fiume Ticino, nel comune di Bellinzago (Novara);
stato iniziativa: da iniziare;
costi dichiarati dal proponente: 3.190.000.000;
costi ammissibili: 3.099.870.000;
contributo concedibile: 929.961.000;
parametro di merito per graduatoria: 39.234 kWh/ml.

10) Richiedente: *Energia Italia S.r.l.*:
posizione d'archivio: I/136;
tipo di intervento: costruzione impianto idroelettrico denominato centrale Versatore salto 7 situato sul canale Regina Elena - fiume Ticino, nel comune di Novara;
stato iniziativa: da iniziare;
costi dichiarati dal proponente: 3.156.000.000;
costi ammissibili: 3.082.775.000;
contributo concedibile: 924.832.500;
parametro di merito per graduatoria: 38.478 kWh/ml.

11) Richiedente: *Società elettrica in Morbegno*:
posizione d'archivio: I/143;
tipo di intervento: costruzione impianto idroelettrico situato sul torrente Toate e suo affluente di sinistra Roggia Acquale, nei comuni di Civo, Dazio e Morbegno (Sondrio);
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 1.330.000.000;
costi ammissibili: 1.330.000.000;
contributo concedibile: 399.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 38.400 kWh/ml.

12) Richiedente: *Cartiere Cima S.p.a.*:
posizione d'archivio: I/3;
tipo di intervento: potenziamento impianto idroelettrico situato sul fiume Brembo, nel comune di S. Giovanni Bianco (Bergamo);
stato iniziativa: terminata;
costi dichiarati dal proponente: 4.016.707.535;
costi ammissibili: o congruo 4.017.000.000;
contributo concedibile: 1.205.012.260;
parametro di merito per graduatoria: 36.871 kWh/ml.

13) Richiedente: *Nuove energie:*
posizione d'archivio: I/142;
tipo di intervento: costruzione impianto idroelettrico situato sul torrente Senatello, nel comune di Casteldelci (Pesaro);
stato iniziativa: iniziata;
costi dichiarati dal proponente: 500.000.000;
costi ammissibili: 440.000.000;
contributo concedibile: 132.000.000;
parametro di merito per graduatoria: 32.932 kWh/ml.

14) Richiedente: *Filature Niggeler & Kupper:*
posizione d'archivio: I/226;
tipo di intervento: potenziamento impianto idroelettrico situato sul fiume Oglio, nel comune di Capriolo (Brescia);
stato iniziativa: iniziata;
costi dichiarati dal proponente: 5.458.000.000;
costi ammissibili: 5.458.000.000;
contributo concedibile: 1.637.400.000;
parametro di merito per graduatoria: 30.440 kWh/ml.

**93A3558**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. L.E.G.O.*, con sede in Vicenza e stabilimento di Vicenza:
periodo: dal 25 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 aprile 1993;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982: dal 1° dicembre 1981;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. L.E.G.O.*, con sede in Vicenza e stabilimento di Vicenza:
periodo: dal 25 settembre 1988 al 30 novembre 1988;
causale: Ristrutturazione aziendale - CIPI 7 aprile 1993;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982: dal 1° dicembre 1981;
pagamento diretto: no.

3) *S.r.l. O.M.A. - Officine meccaniche aurunche*, con sede in Scauri (Latina) e stabilimento di Sessa Aurunca (Caserta):
periodo: dal 30 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si;
art. 22, primo comma, legge n. 223/91.

4) *S.p.a. Spadaccini confezioni*, con sede in Chieti e stabilimento di Roccamontepiano (Chieti):
periodo: dal 4 marzo 1991 al 3 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 7 aprile 1993;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
art. 22, primo comma, legge n. 223/91.

5) *S.p.a. Spadaccini confezioni*, con sede in Chieti e stabilimento di Roccamontepiano (Chieti):
periodo: dal 4 settembre 1991 al 3 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 7 aprile 1993;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
art. 22, primo comma, legge n. 223/91.

6) *S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetri*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimenti di Milano e Roma:
periodo: dal 18 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 aprile 1993;
prima concessione: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
art. 22, primo comma, legge n. 223/91.

7) *S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetri*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimenti di Milano e Roma:
periodo: dal 16 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 aprile 1993;
prima concessione: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
art. 22, primo comma, legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Rapisarda*, con sede in Frosinone e unità di Frosinone, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12791/5 del 10 marzo 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 25 marzo 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 3 aprile 1992 con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.c.r.l. Federconsorzi (Federazione italiana dei consorzi agrari)*, con sede in Roma e unità di Roma e sedi periferiche, per il periodo dal 14 settembre 1992 al 4 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992.

Contributo addizionale: no - Concordato preventivo.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 27 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Nuovo Pignone*, con sede in Firenze e unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 27 gennaio 1993 al 26 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° febbraio 1993 con decorrenza 27 gennaio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Officine di Selci* dall'11 giugno 1992 *Nardi Francesco & Figli S.p.a.*, con sede in San Giustino (Perugia) e unità di San Giustino (Perugia), per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Patarca*, con sede in Loreto (Ancona) e unità di Loreto (Ancona), per il periodo dal 7 aprile 1992 al 2 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 7 aprile 1992.

Contributo addizionale: no - Concordato preventivo;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 28 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Valentini International*, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza) e unità di Montalto Uffugo (Cosenza), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 2 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Teplamed* con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria) per il periodo dall'8 agosto 1992 al 13 gennaio 1993

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12673/16 del 4 febbraio 1993.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Ipi Basento*, con sede in Potenza e unità di Potenza, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1991 con decorrenza 1° gennaio 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12673/25 del 4 febbraio 1993

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. I.A.O. Industrie riunite ex I.T.I.*, con sede in Beinasco (Torino) e unità di Wai Assauto (Asti), per il periodo dal 28 dicembre 1992 al 27 giugno 1993

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1993 con decorrenza 28 dicembre 1992,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Fata European Group*, con sede in Pianezza (Torino) e unità di Parma, Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino) per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 7 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 febbraio 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993,

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Dea*, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino) e Moncalieri (Torino), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12660/22 del 1° febbraio 1993,

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Dea*, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.c. a r.l. Soc. coop. Luigi Rizzo*, con sede in Taranto, unità di Taranto e uffici, per il periodo dal 21 settembre 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992

Art. 2, comma 4, legge n. 223/91

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/91 e della legge 26 novembre 1992, n. 460, art. 2, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati:

1) Area del comune di Napoli — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta di ventiquattro aule ordinarie, quattro aule speciali, un'aula magna, due palestre coperte, un campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia, lavoratori resisi disponibili dal 23 gennaio 1986 al 6 ottobre 1987:

   decreto-legge n. 57/93,
   proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
   primo decreto ministeriale 15 marzo 1988

2) Area del comune di Napoli — Realizzazione del «Potenziamento squadra rialzo di Napoli centrale», finanziata dal Ministero dei trasporti; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

   decreto-legge n. 57/93,
   proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
   primo decreto ministeriale 6 novembre 1986

3) Area del comune di Pozzuoli — Realizzazione seicento alloggi per i senza tetto a causa del bradisismo, urbanizzazione primaria di seicento alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e Centro commerciale in località Monteruscello - Pozzuoli, finanziato dalla protezione civile con legge n. 748/83; lavoratori sospesi dal 2 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

   decreto-legge n. 57/93,
   proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
   primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

4) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua e di bonifica della Valle del Vomano, PS 23/318 II lotto; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1986 o entro dei mesi da tale data:

   decreto-legge n. 57/93;
   proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
   primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

5) Area dei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «variante della s.s. 268 del Vesuvio» agli abitati di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), III lotto, finanziati dall'ANAS in app. art. 12 legge n. 1/1978, resisi disponibili dal 16 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

6) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del 3° centro polifunzionale rione Traiano - Soccavo (Napoli) finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

7) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di centouno alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e sistemazione esterna, finanziate dal Ministero della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 o entro nove mesi da tale data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

8) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Realizzazione di centouno alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dall'8 febbraio 1988 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

9) Area del comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione dell'autostrada A-24 in provincia di Teramo, svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1987 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

10) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Realizzazione della rete irrigua della Valle del Vomano, P.S. 23/318, II lotto; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

11) Area del comune di Napoli. — Realizzazione impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS3/145, finanziata dall'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

12) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di trecento alloggi e relative infrastrutture in Secondigliano (Napoli), con finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 30 settembre 1987 o entro otto mesi da tale data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

13) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco in via Poggioreale - Napoli, finanziata dal Ministero dei lavori pubblici ex legge n. 843/1978; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

14) Area del comune di Napoli. — Costruzione nuova barriera Napoli-Est e nuovo casello Pomigliano d'Arco, finanziata dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

15) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'asse di supporto vicino aree sviluppo industriale di Napoli, e terra di lavoro. Prog. SAI/NA 306/3/1, finanziato da Asi-Casmez; lavoratori disponibili dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

16) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione Nuova casa circondariale di Secondigliano, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori resisi disponibili dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

17) Area dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Portici, Ercolano e Torre Annunziata (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di «Costruzione rete gas metano» finanziati ai sensi della legge n. 784/1980 e fondi Fers; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

18) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del Nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso finanziato dalla Cassa depositi e prestiti ed in parte dalla legge n. 219/1981; lavoratori resisi disponibili dal 24 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

19) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete di collettori - progetto PS3/120, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 28 novembre 1988:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

20) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione della variante esterna dell'abitato di Castellammare, primo lotto, dal casello autostradale Napoli-Salerno al km 9 + 700; lavoratori resisi disponibili dal 14 dicembre 1988:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

21) Area dei comuni di Orsomarso, Papasiderio e Mormanno (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di costruzione della galleria e del pozzo piezometrico dell'impianto idroelettrico di Palazzo II per conto dell'ENEL; lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

22) Area del comune di Monte di Procida (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di ottantadue alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazioni esterne, finanziate dal Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/1991, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati:

1) Area dei comuni in provincia di Cosenza: Rende, Montalto Uffugo e Paola. — Imprese impegnate nella realizzazione dei raccordi ferroviari Paola-Cosenza, Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza; raddoppio linea Castiglione-Cosenza ed ampliamento dei piazzali di Castiglione Montalto e Rose: lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

2) Area del comune di Rende (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'Università della Calabria: lavoratori resisi disponibili dal 30 novembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

3) Area del comune di Rosarno (Reggio Calabria). — Imprese *impegnate nei lavori edili relativi al PS002 di collegamento viario* e ferroviario tra lo svincolo di Rosarno e l'area industriale del porto di Gioia Tauro; lavoratori sospesi dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/1991 e della legge 26 novembre 1992, n. 460, art. 2, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati:

1) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli), al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 7 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983.

2) Area industriale di Napoli-Bagnoli. — Lavori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

3) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 4 luglio 1983 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1983.

4) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984.

5) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

6) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

7) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

8) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori disponibili dal 13 settembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

9) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori sospesi dal 9 luglio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

10) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di tredicimilasettecento alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/1981, titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

11) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di tredicimilasettecento alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/1981, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

12) Area del comune di Napoli. — Costruzione di tredicimilasettecento alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal Commissario straordinario di Governo di Napoli con fondi della legge n. 219/1981, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

13) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di tredicimilasettecento alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal Commissario straordinario di Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII, legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

14) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione di tredicimilasettecento alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, titolo VIII della legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 9 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

15) Area comuni in provincia di Napoli: Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria, Boscoreale. — Imprese impegnate nella costruzione di settemilasettecentosei alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/1981, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

16) Area comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, s.s. 145, 1° lotto, 1° stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma della legge n. 223/1991 e della legge 26 novembre 1992, n. 460, art. 2, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati:

1) Area Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24 sospesi dal 16 ottobre 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

2) Area Val Vomano (Comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'Autostrada A-4; lavoratori sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1979.

3) Area Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'Autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 12 maggio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1980.

4) Area Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per i lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24 sospesi dal 5 gennaio 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1981.

5) Area Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione Autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 25 maggio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

6) Area Val Vomano - Comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione del traforo del Gran Sasso - Villa Vomano, cantiere svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

7) Area industriale comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984.

8) Area industriale comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del nuovo porto industriale e delle connesse infrastrutture, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

9) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del progetto 020491, relativo all'opera pubblica costruzione di centosettantuno alloggi in Secondigliano (Napoli), comparto V, ai sensi della legge n. 60/1963 nell'ambito del piano urbanistico 167 di Secondigliano per conto dell'IACP; lavoratori sospesi dal 9 dicembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

10) Area comune di Napoli - zone S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del Golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2 realizzazione del primo lotto, sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

11) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento della intera portata del Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, sospesi dal 19 gennaio 1985 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

12) Area comuni della provincia di Napoli. — Realizzazione di settemilasettecentosei alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/1981 titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

13) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Realizzazione di settemilasettecentosei alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 57/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

14) Area dei comuni in provincia di Napoli Quarto Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S Antimo. — Imprese impegnate nella realizzazione di settemilasettecentosei alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo della regione Campania, fondi del tit. VIII della legge n 219/1981, lavoratori sospesi dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1988
decreto-legge n 57/1993,
proroga dal 12 febbraio 1993 all 11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989

15) Area comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli) Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, s s 145, primo lotto, secondo stralcio, lavoratori sospesi dall'8 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data
decreto-legge n. 57/1993,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 e disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Pulisan c/o Ferro Sud S p a , con sede in Matera, unita di Matera, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22 ore settimanali in favore di ventuno dipendenti fino al 31 luglio 1992 ed in favore di venti dipendenti dal 1° agosto 1992, per il periodo dal 18 luglio 1992 al 17 gennaio 1993

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 in favore di trecentodiciotto dipendenti dalla S p a. F lli Gagliardi, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Marano Ticino (Novara) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 30 novembre 1993

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 e disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Mollificio Lombardo, con sede in, Milano, unità di Carvico (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di diciotto lavoratori (due giorni di 8 ore lavorative e un giorno di 4 ore lavorative) a fronte di un organico complessivo di settanta lavoratori, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 gennaio 1994

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l Calzaturificio Miura, con sede in Lugagnano di Sona (Verona), unita in Bussolengo (Verona), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 novembre 1992 al 26 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Distilleria Agricola, con sede in Firenze unità in Nettuno (Roma), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 maggio 1992 al 12 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavori dipendenti dalla S p a S T A - Sviluppo tecnologie avanzate, in sede in Ferentino (Frosinone), stabilimento/i in Ferentino (Frosinone) per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Zanussi Edilizia Industrializzata, con sede in Spilimbergo (Pordenone), stabilimento in Napoli, per il periodo dal 28 gennaio 1993 al 27 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Super Eva Glass Elios Vantini; con sede in Albignasego (Padova) stabilimento in Albignasego-Maserà (Padova), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S a s Progetto 51, con sede in Citerna (Perugia), stabilimento in Citerna, località Pistrino (Perugia), per il periodo dal 17 aprile 1992 al 16 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l Oxan Maglierie, con sede in Ugento (Lecce), stabilimento in Ugento (Lecce) per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992 ·

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Klima, con sede in Volla (Napoli) stabilimento in Volla (Napoli), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Sagraf, con sede in Napoli, stabilimento in Napoli, per il periodo dal 28 gennaio 1993 al 27 luglio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Monocell, con sede in Roma, stabilimento in Tortona (Alessandria), per il periodo dal 22 febbraio 1993 al 21 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giada, con sede in Napoli, stabilimento in Napoli, per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Posillipo, con sede in Sabaudia (Latina), stabilimento in Sabaudia (Latina), per il periodo dal 26 novembre 1992 al 25 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993 i lavoratori licenziati entro il 10 agosto 1991 dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, già percettori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4 della legge 1° giugno 1991 n. 169, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a 27 mesi ridotto del numero massimo di centoottanta giorni.

1) Area del comune di S. Marco Agentano, Mongrassano e Bisignano (Cosenza). Aziende impegnate nei lavori di costruzione di un tratto ferroviario per conto delle FF.SS.:

lavoratori licenziati dal 10 luglio 1989
delibera CIPI: 30 luglio 1991
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1991

2) Area del comune di Enna. Costruzione della strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela. Impresa Cisa di Udine:

lavoratori licenziati dal 5 gennaio 1990
delibera CIPI: 20 dicembre 1991
primo decreto ministeriale: 21 aprile 1992.

**93A3557**

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

### Modificazione allo statuto della fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco (Istituto per lo studio della società contemporanea), in Roma.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1993, registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 332, è stata approvata la modifica dell'art. 8 del vigente statuto della Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco (Istituto per lo studio della società contemporanea), con sede in Roma.

**93A3559**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

*Facoltà di magistero:*
psicologia delle organizzazioni.

*Facoltà di scienze politiche:*
lingua spagnola (sede di Forlì);
teoria delle organizzazioni complesse I (sede di Bologna).

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*
algebra.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*
geologia.

*Facoltà di architettura:*
disegno e rilievo;
progettazione architettonica (I ann.);
statica;
tecnologie dei materiali da costruzione;
tecnologia dell'architettura (II ann.).

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

*Facoltà di scienze politiche:*
organizzazione internazionale.

*Facoltà di ingegneria:*
teoria dei segnali.

*Facoltà di economia e commercio:*
statistica;
statistica e teoria dell'informazione;
statistica aziendale;
elementi di matematica.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «S. CUORE» DI MILANO

*Facoltà di agraria:*
istituzioni di economia politica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*
matematiche elementari dal punto di vista superiore;
geologia del quaternario;
teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;
fisica;
ricerca operativa e pianificazione delle risorse;
analisi matematica II (sede di Como);
fisica (sede di Varese).

UNIVERSITÀ DI PADOVA

*Facoltà di medicina e chirurgia:*
enzimologia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*
fisiologia generale II;
analisi matematica I.

UNIVERSITÀ DI PISA

*Facoltà di medicina veterinaria*
agronomia generale e coltivazioni,
miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

*Classe di lettere e filosofia*
filologia latina
storia della filosofia

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

*Facoltà di lettere e filosofia*
storia della scuola e delle istituzioni educative

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

*Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori*
linguistica generale e applicata

*Scuola internazionale superiore di studi avanzati*
cosmologia

UNIVERSITÀ DI UDINE

*Facoltà di agraria*
zooeconomia

*Facoltà di ingegneria*
analisi matematica

UNIVERSITÀ DI URBINO

*Facoltà di lingue letterature straniere*
lingua e letteratura italiana
lingua e letteratura russa

*Facoltà di giurisprudenza*
diritto tributario
economia politica,
diritto amministrativo (biennale)

UNIVERSITÀ DI VERONA

*Facoltà di medicina e chirurgia*
materiali dentari (CdL OPD)

*Facoltà di lettere e filosofia*
propedeutica filosofica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

**93A3556**

## AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

**Avviso, ai sensi degli articoli 4, della legge n. 287/1990 e 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/1991, in relazione a richiesta di autorizzazione di intese in deroga ai divieti.**

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito dell'istruttoria avviata ai sensi dell'art 14 della legge n 287/1990 con delibera del 4 marzo 1993, nei confronti di Banca di Roma, INA S p a , INA SIM e Anagina, in relazione all'accordo di collaborazione relativo alla distribuzione in esclusiva di prodotti assicurativi tramite gli sportelli della banca, ha ricevuto, in data 15 giugno 1993, dalle parti interessate, una richiesta di autorizzazione in deroga, ai sensi e per gli effetti dell'art 4, comma 3, della legge n 287/1990

Ai fini dell'esercizio della facoltà di intervento nel procedimento, nonché della facoltà di essere sentiti, i soggetti interessati dovranno presentare le relative istanze presso l'ufficio istruzione ed inchieste «A» dell'Autorità, anche a mezzo fax, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso

**93A3606**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 345.000 |
| - semestrale | L. | 188.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 63.000 |
| - semestrale | L. | 44.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 193.000 |
| - semestrale | L. | 105.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 63.000 |
| - semestrale | L. | 44.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 193.000 |
| - semestrale | L. | 105.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 664.000 |
| - semestrale | L. | 366.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. **98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 78.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 7.350 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 325.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 198.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**L. 1.300**